

**CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
"VAL TINELLA"**

Tra i comuni di
Casciago, rappresentato dal Sindaco Beniamino Maroni
Luvinate, rappresentato dal Sindaco Silvano Calderato
Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il funzionamento del gruppo intercomunale di protezione civile tra i comuni di Casciago e Luvinate denominato Gruppo intercomunale "Val Tinella".

Il gruppo intercomunale "Val Tinella" opera con le modalità di cui all'allegato regolamento e secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione. Il gruppo intercomunale non ha personalità giuridica.

Il Comune di Casciago svolge la funzione di comune capofila del gruppo intercomunale.

ART. 2 FINALITÀ

Le finalità che si intendono perseguire con il funzionamento del gruppo intercomunale di protezione civile sono:

- Implementazione delle risorse umane e finanziarie per una migliore azione di previsione, prevenzione e soccorso a livello sovracomunale.
- Diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è stabilita in anni quattro (4) a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione medesima.

La presente convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni salvo diversa comunicazione in merito con le modalità di cui all'art. 9

ART. 4 COMITATO DI COORDINAMENTO

È istituito il comitato di coordinamento al fine di assicurare una programmazione delle attività del gruppo intercomunale rispettosa delle esigenze dei comuni convenzionati e dei volontari.

Il comitato di coordinamento è composto dai Sindaci dei comuni convenzionati e si avvale della consulenza del coordinatore ed di un rappresentante dei volontari.

Ogni Sindaco può nominare un suo delegato.

ART. 5 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Gli enti partecipanti si riuniscono in seno alla Conferenza dei Sindaci nelle persone degli stessi o di loro delegati

La conferenza dei Sindaci in particolare:

1. Propone modifiche ed integrazioni alla convenzione da sottoporre per la ratifica dei rispettivi consigli comunali.
2. Promuove intese ed accordi atti a garantire il coordinamento della programmazione delle funzioni e dei servizi nell'ambito territoriale dei comuni aderenti.
3. Assicura lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti partecipanti utili per migliorare o modificare il servizio.
4. Esamina e approva la proposta di bilancio di previsione ed il rendiconto economico dell'anno in corso da trasmettere alla singole amministrazioni comunali.

La conferenza dei sindaci fa pervenire al servizio finanziario del comune capo fila, l'elenco delle spese da sostenere nell'esercizio finanziario di competenza, per gli interventi di previsione e prevenzione e per l'acquisto di eventuali attrezzature, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 30 ottobre di ciascun esercizio finanziario.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'attuazione degli interventi di previsione e prevenzione programmati ogni comune provvederà a segnalare la struttura comunale e ad indicare nominativamente il personale cui il gruppo intercomunale dovrà eventualmente relazionarsi per l'attivazione degli interventi stessi.

ART. 7 MEZZI FINANZIARI

I comuni aderenti alla presente convenzione stanziavano nei propri bilanci una somma per il funzionamento del gruppo intercomunale di protezione civile;

La quota pro capite per abitante sarà stabilita in base alle risultanze del bilancio consuntivo dell'anno precedente per un massimo di 2 euro per abitante e verrà versato nella misura del 50% entro il 30 aprile di ciascun anno, il restante 50% entro il 31 Dicembre a fronte di presentazione da parte del comune capo fila delle spese sostenute.

Eventuali contributi che verranno devoluti dai privati confluiranno nel bilancio del comune capo fila che assicurerà il vincolo di destinazione ad attività del gruppo intercomunale.

Il gruppo intercomunale può altresì trarre risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività oltre che dallo stanziamento a bilancio da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi da privati;
3. contributi dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi da organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;

7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
8. rimborsi spese per servizi erogati

ART. 8 MEZZI OPERATIVI

I mezzi operativi dei singoli gruppi comunali di protezione civile, così come da allegato elenco, restano di proprietà del comune di provenienza ed verranno utilizzati dal gruppo intercomunale di protezione civile.

I mezzi che verranno acquisiti successivamente all'approvazione della presente convenzione saranno inventariati nel patrimonio dei comuni aderenti alla convenzione stessa ciascuno per la propria quota (commisurata all'entità del contributo versato);

il responsabile dei servizi di protezione civile provvederà a redigere ed aggiornare un elenco dei suddetti mezzi.

Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di uno dei comuni aderenti alla convenzione medesima i beni suddetti potranno essere acquisiti da parte di ciascuno dei comuni aderenti previo indennizzo da versare agli altri comuni, indennizzo che sarà commisurato al valore del bene, adeguatamente ridimensionato in ragione del normale deperimento del bene (sarà preso come riferimento il valore di mercato del bene stesso alla data dello scioglimento della convenzione o di recesso) e terrà conto della quota di contributo versato

ART. 9 RECIPROCHE GARANZIE

Conferenza dei Sindaci e/o loro delegati (di cui art. n° 4)

In emergenza e per attività concordate, i Sindaci dispongono del gruppo intercomunale nel territorio di loro competenza secondo le norme vigenti (di cui art. n° 6).

In emergenza e per attività concordate al di fuori dei territori di stretta competenza (es. esercitazioni provinciali, regionali, etc.; concorso in eventi calamitosi su scenari 'remoti', etc.), salvo diverso mandato concordato dalla conferenza dei Sindaci (di cui all'art. n° 4), risponde il Sindaco del comune capofila e/o suo delegato

Ciascun comune può recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.

L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni è subordinata alla espressa accettazione da parte della conferenza dei sindaci

ART. 10 CONTROVERSIE

Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione non definite in via amministrativa e bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri tecnici nominati dal comitato di coordinamento.

Casciago – Luvinate, lì

Per il Comune di Casciago: Il Sindaco

Beniamino Maroni _____

Per il Comune di Luvinate: Il Sindaco

Silvano Calderaio _____